


[www.linobellagamba.it](http://www.linobellagamba.it)

# La “prima lettura” del nuovo codice dei contratti, ovvero che cosa da subito è cambiato fra “vecchio” e “nuovo”

*La rilevazione delle novità più importanti, rispetto alla precedente disciplina (già peraltro desumibili dal programma stesso) – Le linee guida dell’ANAC in consultazione*

**Lino BELLAGAMBA**

**Firenze, Senigallia, Roma  
11, 12 e 18 maggio**



# La “prima lettura” del nuovo codice dei contratti, ovvero che cosa da subito è cambiato fra “vecchio” e “nuovo”

***La rilevazione delle novità più importanti, rispetto alla precedente disciplina (già peraltro desumibili dal programma stesso) – Le linee guida dell’ANAC in consultazione***

## **PREMESSA**

La prima giornata può soltanto costituire un’introduzione generale al nuovo codice dei contratti pubblici, una panoramica per capire le novità di fondo, un’effettiva “prima lettura” appunto, leggera, cui seguiranno giornate più specifiche.

L’incontro viene svolto in continua interlocuzione, in aula, con i singoli partecipanti.

## **DESTINATARI**

Responsabile unico del procedimento e dirigente responsabile di servizio, di stazione appaltante; addetto alle procedure di gara, sia di stazione appaltante, sia di operatore economico.

## **PROGRAMMA INDICATIVO**

### **IL CODICE**

- A chi si applica il nuovo codice?
- Esiste ancora l’appalto di progettazione ed esecuzione di lavori?
- Il lotto funzionale e quello prestazionale.
- Il documento di gara.
- Il mercato elettronico e la riaperta questione dell’OdA anche per importo da EUR 40.000 in su.
- Il contratto di sponsorizzazione, con gara informale.
- L’opera pubblica a spese del privato.
- La programmazione.
- La soppressione del progetto preliminare.
- La progettazione di lavori di particolare rilevanza. La progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici.
- Il decreto ministeriale sul contenuto della progettazione.
- L’esecuzione congiunta di progettazione definitiva ed esecutiva.
- La progettazione di servizi e forniture: il contenuto.
- I requisiti dei progettisti di lavori pubblici.
- Il corrispettivo motivatamente ritenuto adeguato per la gara di progettazione di lavori pubblici.
- La verifica preventiva della progettazione di lavori pubblici.
- Il contratto misto.
- La pubblicazione, nei successivi due giorni dall’adozione del provvedimento, delle esclusioni e delle ammissioni dei concorrenti, nonché della componenti della commissione giudicatrice e dei relativi *curricula*.
- L’applicazione del CCNL per i lavori.
- Il RUP. La possibilità di conferire appositi incarichi.
- L’affidamento degli incarichi di progettazione (e assimilabili) di LL.PP. e (anche per servizi e forniture) di supporto al RUP, di importo inferiore a EUR 40.000 ovvero pari o superiore.
- La struttura stabile a supporto del RUP. Il RUP per chi non è ente pubblico.
- Il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni.
- La proposta di aggiudicazione.
- L’estensione ad altre fattispecie della derogabilità allo *stand still*.

- La limitazione prevista per la scrittura privata e la stipulabilità “a distanza” mediante apposito scambio di lettere.
- La finalità di conseguire l’efficienza energetica negli usi finali.
- La soglia comunitaria per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all’allegato IX. Il rinnovo opzionale. L’anticipo del prezzo per i lavori.
- Gli affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria: il rispetto dei principi fondamentali del Trattato; il rispetto della disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze nonché di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza; la fascia inferiore a EUR 40.000 e l’adeguata motivazione dell’affidamento diretto; l’amministrazione diretta per i lavori e l’obbligo di procedura autonoma per acquisire forniture e servizi strumentali; la residuale fascia sotto soglia comunitaria per servizi e forniture; la procedura negoziata per i lavori di importo inferiore a EUR 1.000.000; i lavori “a scomputo” sotto soglia con gara; la verifica dei requisiti per le prime due fasce d’importo e, per i lavori, nelle seconde due; la verifica dei requisiti ai fini della stipulazione del contratto; la selezione del contraente prima delle linee guida dell’ANAC; la riducibilità dei termini; il regime della pubblicità, transitorio e a regime.
- Aggregazioni e centralizzazione delle committenze e qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza: regime provvisorio e definitivo. Il RUP in comune.
- L’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici: il doppio regime.
- Il conflitto di interesse.
- La digitalizzazione delle procedure.
- La possibilità di richiedere il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione.
- La possibilità di richiedere ai raggruppamenti condizioni di esecuzione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti.
- La qualificazione dei consorzi cooperativi, artigiani e stabili.
- L’indicazione delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati: quale *ratio*?
- Le imprese aderenti al contratto di rete come suscettibili di essere equiparate al consorzio stabile al fine della qualificazione-SOA, ovvero una difficile quadratura del cerchio.
- La più facile sostituibilità di mandataria e mandante del raggruppamento costituito.
- Il recesso ordinario dal raggruppamento.
- La prevedibilità delle clausole sociali “compatibili”.
- La possibilità di limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente. La possibilità di aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente.
- L’uso dei mezzi di comunicazione elettronici.
- L’accesso agli atti.
- L’accordo quadro: il recepimento della disciplina aggiuntiva di direttiva in un assetto giuridico sostanzialmente invariato.
- L’asta elettronica in relazione al criterio di aggiudicazione del rapporto qualità-prezzo.
- Le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione.
- La regola, nei lavori, del progetto esecutivo come quello posto a base di gara: le deroghe.
- La procedura competitiva con negoziazione (già procedura negoziata con bando): i casi e il procedimento, dalle offerte iniziali a quelle finali.
- La procedura aperta: il nuovo termine di presentazione delle offerte e la fattispecie dell’urgenza.
- La procedura ristretta: i nuovi termini.
- La procedura negoziata senza pubblicazione di bando: la domanda e l’offerta e inappropriate; i casi; la ripetizione anche dei lavori analoghi e la differenza rispetto ad altre fattispecie similari; la necessità della pubblicità preventiva (ovvero la riedizione dell’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006); il contemperamento, per la verifica dei requisiti, fra l’art. 36, comma 5, e l’art. 63, comma 6.
- Il partenariato per l’innovazione: che cos’è e a che cosa serve.
- Le possibili consultazioni preliminari di mercato.
- La partecipazione precedente di candidati o offerenti: la possibile esclusione, da valutarsi previa garanzia del contraddittorio.
- Specifiche tecniche ed etichettature: le possibilità dimostrative dell’offerente.
- La possibilità di utilizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara: l’allungabilità del periodo di riferimento per servizi sociali e altri servizi specifici.
- I bandi tipo dell’ANAC: la possibilità per la stazione appaltante di motivarne la deroga.
- La pubblicazione del bando a livello nazionale: la disciplina transitoria e la riconferma della pubblicità nei giornali per tutto il 2016.

- La disponibilità elettronica dei documenti di gara.
- La disciplina dell'invito: il caso della procedura negoziata senza bando.
- Le informazioni agli operatori economici: la comunicazione tramite PEC della pubblicazione in profilo committente, a fine impugnatorio, di esclusioni ed ammissioni.
- La commissione «di aggiudicazione», ma «giudicatrice»: la possibilità di lavorare a distanza con procedure telematiche; la nomina dei commissari fra disciplina transitoria e a regime; la questione se serva un commissione giudicatrice per la fascia di importo inferiore a EUR 40.000; l'individuazione del Presidente della commissione giudicatrice; l'albo dei commissari; l'inapplicabilità della disciplina per i settori speciali.
- La necessità di fissazione «congrua» dei termini: la proroga.
- I motivi di esclusione: la commissione dei reati a esclusione automatica, anche in riferimento ai subappaltatori; la non regolarità in ordine alla normativa antimafia come motivo di esclusione; la rilevanza della posizione dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo; l'incompatibilità oggettiva del richiamato principio dell'ultima «plenaria» in materia di DURC con il parimenti richiamato d.M. 30 gennaio 2015; l'insolvibilità dell'operatore economico; il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale; la non necessità dell'avvalimento per l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale; l'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la possibilità di eseguire i contratti già stipulati; i casi in cui l'ANAC può imporre l'obbligo di avvalimento al curatore o all'impresa in concordato; l'operatore economico resosi colpevole di gravi illeciti professionali e le figure indicative; il conflitto di interesse non diversamente risolvibile; il precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto; le sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; l'«aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione»; il richiamo di quattro altre cause di esclusione previste nel precedente codice; il c.d. *self cleaning* in ordine ai reati commessi; l'escludibilità dell'operatore economico per falsità, fino a due anni; le linee guida in ordine alla causa di esclusione dell'inidoneità professionale.
- La nuova banca dati nazionale degli operatori economici; la temporanea utilizzabilità dell'AVCPASS.
- I criteri di selezione: le linee guida dell'ANAC per i lavori e la temporanea applicabilità del d.P.R. 207/2010, parte II, titolo III; i requisiti economici per servizi e forniture (il limite di importo per il fatturato e la necessità di motivazione; il fatturato minimo annuo rispetto ai lotti e alla riapertura del confronto competitivo nell'accordo quadro); i requisiti tecnici per servizi e forniture (le forniture che richiedono lavori o servizi accessori); i mezzi di prova e i livelli minimi di capacità per i requisiti economici e tecnici in servizi e forniture.
- La generica riproposizione del principio di tassatività delle cause di esclusione.
- La riscrittura della disciplina del soccorso istruttorio: in particolare, l'incerta individuabilità delle «irregolarità essenziali non sanabili» in ordine al «contenuto» della «documentazione».
- Il sistema del *rating* d'impresa: come deve tenerne conto la stazione appaltante?
- Lavori: l'attestazione-SOA come condizione necessaria e sufficiente per la qualificazione, per importo stimato di contratto da EUR 150.000 in su; le stazioni appaltanti e l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, sulla sussistenza dei requisiti oggetto di attestazione-SOA; l'eventuale qualificazione aggiuntiva per importi da EUR 20.000.000 in su.
- Il documento di gara unico europeo: la possibilità per la stazione appaltante di richiedere all'operatore economico di presentare ogni documento necessario.
- Le novità in materia di disciplina dell'avvalimento dei requisiti: la fattispecie dei titoli di studio e professionali, ovvero delle esperienze professionali, e l'eccezionale obbligo di esecuzione diretta da parte dell'impresa ausiliaria; l'illogica previsione che l'ausiliaria in possesso di attestazione-SOA deve dimostrare il possesso dei requisiti; la sostituzione obbligatoria dell'ausiliaria; la contraddittoria previsione di chi sia tenuto a eseguire «taluni compiti essenziali» dell'appalto, ovvero la questione se si tratti di norma pleonastica o di divieto di avvalimento; l'avvalimento ordinario di più imprese ausiliarie; il controllo dell'avvalimento in sede esecutiva; l'obbligo delle comunicazioni esteso all'ausiliaria; l'impossibilità dell'avvalimento per «strutture, impianti e opere speciali» già di importo superiore al 10% del totale d'appalto, il correlativo divieto di subappalto totale e l'applicazione temporanea del D.L. 47/2014, art. 12; il problema della desumibilità giuridico-formale della categoria prevalente e delle categorie scorporabili.
- La garanzia provvisoria: la possibilità motivata di aumentarne o diminuirne l'importo; l'importo massimo del 2 per cento in caso di procedura gestita da centrale di committenza; la necessaria inerenza a tutte le imprese del raggruppamento; l'ulteriore riducibilità del suo importo, rispetto alla disciplina del «collegato ambiente»; la questione se la mancanza dell'«impegno di un fideiussore» comporti «esclusione», soccorso istruttorio sanzionato o semplice regolarizzabilità; i due casi di non richiedibilità della garanzia.

- I tre sub-criteri (o criteri?) di aggiudicazione: il rapporto qualità/prezzo, il prezzo più basso, il costo complessivo del ciclo di vita e la loro reciproca integrabilità; i casi di obbligatoria adozione del rapporto qualità/prezzo; i casi di adottabilità del prezzo più basso e la necessità motivazionale per due di essi; l'indicazione normativa dei criteri di valutazione; la previsione normativa di criteri di valutazione radicalmente illegittimi, in quanto contrastante anche con il più evoluto diritto comunitario: il caso *abnorme*, *ex multis*, del «maggior *rating* di legalità dell'offerente»; la fattispecie già di direttiva inerente a «l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale»; la possibilità (generalizzata rispetto alla direttiva) di non prevedere il prezzo quale criterio di valutazione delle offerte; la prevedibilità della soglia di sbarramento; la tecnica della ripartizione in sub-criteri; l'individuazione della metodologia di calcolo del miglior rapporto qualità-prezzo; l'obbligo di indicare i costi aziendali della sicurezza e l'eventualità del mancato ottemperamento all'obbligo stesso; la facoltà di non procedere ad aggiudicazione, indicata in disciplina di gara. La disciplina «classica» sulle varianti in sede di offerta. Il principio della consolidazione della graduatoria. I costi del ciclo di vita e i due problemi aperti della valutazione di congruità e della garanzia per la stazione appaltante.
- L'anomalia: la mancanza di *ratio* nel sorteggio di uno di cinque metodi di determinazione dell'anomalia in caso di prezzo più basso, inteso come massimo ribasso assoluto, e l'inapplicabilità materiale (salva ipotesi interpretativa di ragionevolezza) della formula di cui alla lett. b); i parametri della sub-fase di richiesta delle «spiegazioni»; la potestà discrezionale di attivare la verifica; la competenza soggettiva a valutare l'anomalia; la previsione dell'esclusione automatica *sine die* (senza necessità di motivazione, per tutta la fascia sotto soglia per la quale in servizi e forniture è ammesso il prezzo più basso, e il rischio di una procedura di infrazione comunitaria).
- La relazione unica sulla procedura di aggiudicazione: la documentazione di svolgimento della gara e la sua conservazione.
- Le funzioni di RUP in rapporto a quelle di direzione dell'esecuzione.
- La garanzia definitiva; le garanzie per i lavori; l'incompatibilità con i principi concorrenziali della norma (di derivazione dalla contabilità di Stato) di esonero dalla prestazione di garanzia a condizione di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
- Il subappalto: la questione primaria se il limite del 30 per cento si riferisca solo al subappalto esecutivo eventuale (come dalla lettera della norma) o anche a quello qualificatorio (come tale, necessitato); le forniture senza manodopera; l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa; la necessità che la subappaltabilità sia prevista dalla disciplina di gara; la necessità, al fine della subappaltabilità, che siano indicate dalla stazione appaltante le categorie di lavori subappaltabili; il principio generale di «naturale» subappaltabilità di qualsiasi prestazione o lavorazione; il limite di subappaltabilità del 30 per cento per «strutture, impianti e opere speciali» scorporabili, già superiori come minimo al 10 per cento del totale d'appalto; l'indicazione della terna di subappaltatori, obbligatoria o facoltativa; l'obbligo di sostituire il subappaltatore per il quale sussistano «motivi di esclusione»; i casi di pagamento diretto al subappaltatore.
- La modifica del contratto durante il periodo di validità:
  - 1a) la revisione dei prezzi; la necessità di non alterare la natura generale del contratto; 1b) le prestazioni supplementari, non previste ma divenute necessarie; 1c) le varianti in corso d'opera; 1d) il caso di un nuovo contraente che sostituisce l'aggiudicatario o dell'amministrazione che si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei subappaltatori; 1e) le modifiche non sostanziali; 2) gli errori o le omissioni nel progetto; 3) i quattro canoni per l'individuazione di una modifica «sostanziale»; 4) l'eventuale necessità di pubblicare un avviso; 5) la necessità residuale di una nuova gara; 6) l'eventuale aumento di prezzo non eccedente il 50 per cento; 7) l'obbligo di comunicazione all'ANAC; 8) la (nuova) opzione di proroga tecnica, diversa sia dall'opzione «classica», sia dalla «proroga tecnica» classica; 9) il classico «quinto d'obbligo», ora esteso pacificamente anche a servizi e forniture, e la questione se occorra sempre e comunque tenerne conto al fine di determinare il valore del contratto. La comunicazione delle varianti a Osservatorio e ANAC.
- Sospensione, risoluzione, potestà di recesso in ogni tempo, interpello: cenni.
- Le linee guida per la direzione dell'esecuzione: la disciplina transitoria, che solo per i lavori richiama il d.P.R. 207/2010.
- Appalti riservati: le disposizioni in materia di cooperative sociali; la riserva del diritto di partecipazione; la riserva di esecuzione, anche nel contesto di programmi di lavoro protetti; l'individuazione dei soggetti con disabilità e delle persone svantaggiate; la previsione di disciplina di gara.
- L'incentivo per funzioni tecniche: il 2% dell'importo a base di gara; la destinazione dell'80% (per ogni opera, servizio o fornitura) e del residuale 20%; l'assicurazione del RUP.
- Gli appalti nei servizi sociali: il bando di gara o l'avviso di preinformazione pubblicato in modo continuo; la riserva di partecipazione, anche per i servizi sanitari e culturali, e le relative condizioni.
- I servizi di ristorazione, ivi compresi quelli dei buoni pasto.

- Gli appalti nel settore dei beni culturali: l'inapplicabilità dell'avvalimento; il decreto per la qualificazione specifica ad eseguire i lavori e la disciplina transitoria; la conferma del principio dell'affidamento disgiunto (ma non per tutti i casi di OG 2); la necessità di qualificazione, a prescindere dal valore delle lavorazioni; l'eccezionale adozione del criterio quantitativo per il contratto misto comprendente anche i lavori; la regola del corrispettivo "a misura"; il più elevato importo per la «somma urgenza» e il ricorso alla stessa per particolari tipi di intervento; la disciplina speciale per le varianti; sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato.
- I concorsi di progettazione e di idee, i servizi di ricerca e sviluppo: cenni.
- I servizi di progettazione di LL.PP. e assimilabili: l'eccezionale ricorso a professionalità interne in alternativa al "concorso" e la regola dell'affidamento all'esterno; il principio secondo cui il riaffidamento al progettista aggiudicatario della direzione-lavori e del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva deve essere previsto nella disciplina di gara, al fine della stima del valore complessivo del contratto; la procedura negoziata pubblicizzata per importo superiore a EUR 40.000 ed inferiore a EUR 100.000; la gara formale per importo pari o superiore a EUR 100.000.
- Le procedure di somma urgenza nei lavori: la somma urgenza "classica"; la L. 225/1992; la verifica del possesso dei requisiti; l'eccezionale affidamento diretto oltre i limiti ordinari; l'affidamento di servizi e forniture per i quali non sono disponibili prezzi ufficiali; la pubblicità successiva.
- I contratti di concessione, il partenariato pubblico-privato (finanza di progetto, locazione finanziaria, contratto di disponibilità, interventi di sussidiarietà orizzontale, baratto amministrativo, cessioni di immobili in cambio di opere): cenni.
- L' *in house* e il relativo elenco e la società pubblica di progetto: cenni.
- Il contratto di affidamento a contraente generale: cenni.
- L'immediata lesività dell'ammissione e dell'esclusione dei concorrenti per carenza dei requisiti: la decorrenza del termine di impugnazione dalla pubblicazione sul profilo del committente o dalla comunicazione con PEC? L'inammissibilità dell'impugnazione della proposta di aggiudicazione.
- L'accordo bonario anche per servizi e forniture, il collegio consultivo tecnico, la transazione, l'arbitrato: cenni.
- La disponibilità in capo alle parti del potere di vincolarsi al parere dell'ANAC su questioni insorte in sede di procedura: l'impugnabilità del parere, pur vincolante. Il potere di etero-tutela dell'ANAC: la sanzione per la stazione appaltante in caso di mancato adeguamento alla raccomandazione e la sua impugnabilità.
- La regolazione flessibile dell'ANAC: l'ordinaria impugnabilità degli atti; la potestà di irrogare sanzioni pecuniarie anche nei confronti degli operatori economici che non ottemperino alla richiesta della stazione appaltante di comprovare il possesso dei requisiti.
- Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni: l'ambito temporale di applicazione del nuovo codice; le disposizioni del d.P.R. 207/2010 immediatamente abrogate e quelle temporaneamente vigenti; tutte le altre norme abrogate.
- Gli aggiornamenti del codice.

## LE LINEE GUIDA DELL'ANAC IN CONSULTAZIONE

Le criticità che già emergono.

La prestazione di cui si tratta (partecipazione a specifica giornata formativa) non è acquisibile ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450, in quanto:

- l'Ente pubblico di cui si tratta ha sì l'obbligo preliminare di far riferimento al MEPA o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, ma solo se la prestazione specificamente richiesta è ivi effettivamente acquisibile;
- la prestazione richiesta, peraltro avente carattere oggettivamente informato all'*intuitus personae* trattandosi di un servizio di natura intellettuale, non è acquisibile né sul MEPA né tramite la centrale regionale.

## RELATORE

**Lino BELLAGAMBA**, consulente e formatore, autore di studi e monografie, specializzato nelle procedure di selezione del contraente e in materia di finanza di progetto. Gestore dell'omonimo portale [www.linobellagamba.it](http://www.linobellagamba.it).

## DATE, SEDI di SVOLGIMENTO ed ORARI

**Firenze, 11 maggio** (mercoledì), presso [Grand Hotel Adriatico](#), via Maso Finiguerra, 9 (a trecento metri dalla stazione ferroviaria di S.M.N.).

**Senigallia, 12 maggio** (giovedì), presso [Senbhotel](#), viale Bonopera, 32 (a sinistra dall'uscita della stazione ferroviaria, a centro metri; in auto, dalla A 14, uscire a Senigallia; a circa 20 km dall'aeroporto di Ancona-Falconara).

**Roma, 18 maggio** (mercoledì), presso Auditorium Inail, piazzale Giulio Pastore, 6.

- Registrazione dei partecipanti, ore 8:45; aula: 9:00-14:00.

- Per la sola sede di Roma è previsto orario lungo: registrazione dei partecipanti, ore 9:00; aula: 9:30/13:15 e 14:15/16:30.

#### **ANCHE "IN HOUSE"**

Richiedici un preventivo di spesa e la corretta bozza di determinazione per l'affidamento diretto del servizio di formazione, da dopo il 6 luglio.

#### **SPESE per la FORMAZIONE**

Cfr. [Corte dei Conti, sezione di controllo regione Emilia Romagna, deliberazione n. 276/2013/PAR](#): «La spesa per attività di formazione, normativamente prescritta *ex lege* n.190/2012, stante il carattere non discrezionale della medesima, può derogare al tetto di spesa definito dall'art.6, comma 13 del D.L. 78/2010».

#### **COSTO**

Sono previsti sconti per più partecipazioni da parte di uno stesso ente.

Il costo totale (eccetto che per la sede di Roma) è: per n. 1 iscrizione, di EUR 240; per n. 2 iscrizioni, di EUR 440; per n. 3 iscrizioni, di EUR 600; per n. 4 iscrizioni, di EUR 750; per n. 5 iscrizioni, di EUR 900; per n. 6 iscrizioni, di EUR 1.050, e così via.

Il costo totale per la sede di Roma (che comprende anche il servizio di *coffee break*) è: per n. 1 iscrizione, di EUR 290; per n. 2 iscrizioni, di EUR 540; per n. 3 iscrizioni, di EUR 750; per n. 4 iscrizioni, di EUR 920; per n. 5 iscrizioni, di EUR 1.050; per n. 6 iscrizioni, di EUR 1.200, e così via.

Il costo totale si intende al netto di IVA, non dovuta per il dipendente pubblico.

Per qualsiasi necessità di chiarimenti ulteriori, non esitate a [interpellarci](#).

#### **ISCRIZIONE e INFORMAZIONI**

L'iscrizione si perfeziona: 1) con scheda da richiedersi preventivamente via *mail* a [info@linobellagamba.it](mailto:info@linobellagamba.it); 2) con successivo inoltro di tale scheda, compilata e sottoscritta, all'organizzatrice dell'evento.

Non sarebbe richiesto il CIG (cfr. determinazione 7 luglio 2011, n. 4, dell'AVCP: «*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*»; cfr. D.L. 66/2014, convertito nella L. 89/2014, art. 25, comma 2, lett. a)). Tuttavia l'organizzatrice dell'evento rilascerà un'autocertificazione unica che copra anche il profilo della tracciabilità dei flussi finanziari.

L'avvenuta iscrizione non è più ritirabile a dieci giorni dall'evento previsto.

Il materiale di documentazione sarà trasmesso solo via *mail*, non prima della data stabilita.

L'organizzazione si riserva di annullare o di rinviare l'incontro per giusti motivi. In ogni caso, si intende che lo svolgimento della giornata seminariale dovrà sempre essere esplicitamente confermato, agli iscritti, dall'organizzatrice dell'evento.

Ogni altra informazione può essere richiesta preferibilmente tramite *mail* a [info@linobellagamba.it](mailto:info@linobellagamba.it), ovvero chiamando direttamente (ovvero inviando un *sms*) ai numeri: 3351805280 o 3383524044.

#### **PRIVACY**

L'organizzatrice dell'evento formativo che fatturerà la prestazione – **CONTRATTI PUBBLICI ITALIA** s.r.l., con c.f/p.IVA 02668770429 – non tratta né dati sensibili, né giudiziari, e tratterà i dati ricevuti al solo fine della gestione materiale dell'evento, nel rispetto e secondo gli obblighi della vigente normativa.